

PROCURA MILITARE

PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI ROMA

Le sottoscritte DE NEGRI Mariangela Marcella nata a Montaldeo (AL) il 12/04/1938, residente [...] e Fioretti Paola, nata a Perugia il 28/03/1936, residente [...] entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Gilberto Pagani ed elett. dom. nel suo studio in Milano Via Manara n. 7 come da nomine che si allegano

ESPONGONO QUANTO SEGUE:

1) Le esponenti sono figlie rispettivamente del cap. Francesco De Negri nato a Montaldeo (AL) il 23/6/1891 e del col. Giovanni Battista Fioretti, nato a Montepulciano (SI), il 04.10.1905, che vennero uccisi sull'isola di Cefalonia il 24 settembre 1943 (doc.).

2) I fatti avvenuti a Cefalonia nelle settimane successive all'8 settembre 1943 sono noti a questo ufficio, che se ne è occupato a più riprese; nei giorni compresi tra il 22 e il 28 settembre 1943 furono uccisi diverse migliaia di soldati ed ufficiali italiani, che si erano arresi alle forze armate germaniche e godevano, a quel punto, dello status di prigionieri di guerra.

3) La sig.ra De Negri è parte lesa nel proc. n. 115 Js 11161/06 pendente avanti alla Procura di Monaco di Baviera nei confronti di Otmar Mühlhauser che ha visto l'emissione di un provvedimento di archiviazione da parte della Procura; la sig.ra De Negri ha proposto opposizione avverso l'archiviazione ed attualmente il procedimento è pendente avanti alla Procura Generale di

Monaco di Baviera che, a distanza di parecchi mesi, ancora non ha emesso un provvedimento definitivo.

4) Nel corso di tale procedimento il Mühlhauser è stato interrogato tre volte da parte delle Autorità Tedesche; tali verbali sono stati estratti in copia dalla sig.ra De Negri (doc.) e tradotti in italiano da parte di una interprete che ha provveduto all'asseverazione della stessa (doc.). Si è ritenuto di operare in questo modo al fine di accelerare i tempi e fornire alla Procura una prova evidente della responsabilità del Mühlhauser.

5) In effetti il Mühlhauser ha fornito una piena confessione almeno per quanto riguarda l'esecuzione del Gen. Gandin, comandante della Divisione Acqui, e di un certo numero di ufficiali italiani. Nell'interrogatorio del 27/6/1967 il Mühlhauser ha dichiarato *“Là (ad Argostolion) il maggiore von Hirschfeld ed il maggiore Klebe mi hanno dato l'ordine di mettere insieme un plotone che doveva servire alla fucilazione di un determinato numero di ufficiali italiani...La mattina in cui avrebbe dovuto aver luogo l'esecuzione mi sono recato con il plotone di esecuzione sul luogo indicatomi...Il Generale Gandin dovette mettersi in un avvallamento, di fronte a lui si era schierato il plotone di esecuzione. Il maggiore Klebe estrasse dalla manica un documento e lo lesse. Ora non sono in grado di riferirne il contenuto, ma l'essenza era che il generale Gandin doveva essere fucilato su ordine del Führer per tradimento o simili. Per lo stesso motivo dovevano essere fucilati anche altri ufficiali della divisione italiana. Credo che più o meno sia stato detto quanto segue: il generale Gandin ed i suoi ufficiali traditori vanno fucilati. Ad un segno del*

maggiore Klebe ho dato l'ordine di sparare..”

6) Nelle pagine successive il Mühlhauser continua con il suo racconto, affermando di aver ceduto il comando del plotone d'esecuzione al maresciallo Dehm e che il reparto da lui comandato fucilò in tutto una ventina di ufficiali oltre al gen. Gandin.

7) Nell'interrogatorio del 24/3/2004 il Mühlhauser fornisce altri particolari: *“La sera prima dell'esecuzione io ricevetti l'ordine, credo da von Hirschfeld o da Klebe, di organizzare un gruppo per il plotone d'esecuzione....Ricordo di aver visto una volta personalmente l'ordine scritto del Führer relativo all'esecuzione...Tra gli ufficiali si parlava della divisione italiana solo come dei traditori. Con l'ordine del Führer era già chiaro che coloro che appartenevano alla divisione italiana andavano trattati completamente da traditori. Al tradimento vi era una sola risposta: l'esecuzione.”*

8) Nell'interrogatorio del 30/3/2004 il Mühlhauser non fornisce altri particolari rilevanti in ordine all'esecuzione del gen. Gandin e degli altri ufficiali uccisi con lui (presumibilmente facenti parte del suo Stato Maggiore), se non la conferma che *“In quel periodo tutte le azioni militari contro i soldati italiani erano terminate”* (pag. 12).

9) E' provato che Otmar Mühlhauser, allora sottotenente del 3° battaglione del 98° reggimento dei cacciatori delle Alpi delle forze armate germaniche (Gebirgsjäger), comandò il plotone di esecuzione che il 24/9/1943 a Cefalonia fucilò il gen. Gandin, comandante della Divisione “Acqui” e altri ufficiali italiani, in numero imprecisato.

OSSERVAZIONI IN DIRITTO

Come scritto in apertura del presente esposto non riteniamo che in questa sede sia necessaria una dettagliata esposizione degli avvenimenti che subito dopo l'8 settembre 1943 sull'isola greca di Cefalonia videro i soldati e gli ufficiali della divisione Acqui opporsi in armi alle forze armate germaniche, soccombere dinanzi alle soverchianti forze nemiche ed infine, dopo che si erano arresi, essere barbaramente trucidati a migliaia. Siamo comunque a disposizione di questa Procura per fornire tutta la documentazione che dovesse occorrere.

Dopo alcuni giorni di combattimenti il gen. Gandin il 22 settembre alle ore 11 offrì la resa senza condizioni dei reparti da lui comandati, essendo la resistenza ormai divenuta impossibile. A quel punto tutti i militari italiani erano prigionieri di guerra, godendo del relativo status.

L'uccisione degli ufficiali, anche con le forme del plotone d'esecuzione, costituisce un reato; come risulta dalle stesse parole del Mühlhauser il gen. Gandin ed i suoi ufficiali furono fucilati in quanto "traditori", mentre essi avrebbero dovuto essere trattati secondo quanto prescritto dalla Convenzione di Ginevra del 1929.

Di più. L'ordine di fucilari venne direttamente da Hitler con l'approvazione del 18 settembre (che Mühlhauser aveva letto): *"Il Comandante in capo del fronte Sud-Est riceve disposizioni perchè, con riferimento all'ordine emanato il 15 settembre, a Cefalonia non venga fatto alcun prigioniero italiano a causa dell'insolente e proditorio contegno da essi tenuto"*.

Il Mühlhauser era perfettamente a conoscenza del carattere antiggiuridico degli ordini che aveva ricevuto: egli sapeva che i combattimenti erano terminati; che i militari italiani si erano arresi; che non vi era stata alcuna corte marziale (che del resto non avrebbe avuto alcun titolo per condannare a morte dei prigionieri di guerra).

Non siamo in presenza di alcuna causa di non punibilità, in quanto l'ordine ricevuto dal Mühlhauser (di formare e comandare il plotone di esecuzione) costituiva manifestamente un reato e inoltre non sussisteva stato di necessità.

Si ritiene pertanto che il Mühlhauser abbia commesso il reato p. e p. dall'art. 575 – 576 – 577 c.p. con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. (essendo evidenti i motivi abietti) ed essendovi premeditazione.

Tutto ciò premesso le sottoscritte

FANNO ESPOSTO DI QUANTO SOPRA

chiedendo che questa Procura voglia procedere nei confronti di Otmar Mühlhauser nato a Burgheim (D) l'8/9/1920 res. a Dillingen, Am Stadtberg 3 per i reati di cui agli artt. 575, 576, 577 c.p. con le aggravanti di cui agli artt. 61 n. 1 c.p. e di cui all'art. 577 n. 3) c.p.

CHIEDONO

di essere informate dell'eventuale richiesta di archiviazione.

Si allegano:

[...]